

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

16180

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 30/06/2016 Prot.: 0016180 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 158
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Maurizio Conte,
Massimiliano Barison, Sergio Antonio Berlato, Franco Ferrari,
Stefano Fracasso, Franco Gidoni, Alessandro Montagnoli,
Luciano Sandonà e Simone Scarabel relativa a: "INIZIATIVE
REGIONALI DI ACCRESCIMENTO DEL BENESSERE SOCIALE
ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)


SECRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 158

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Conte, Gidoni, Berlato, Ferrari, Fracasso, Scarabel, Barison, Montagnoli e Sandonà

**INIZIATIVE REGIONALI DI ACCRESCIMENTO DEL BENESSERE
SOCIALE ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 24 giugno 2016.

INIZIATIVE REGIONALI DI ACCRESCIMENTO DEL BENESSERE SOCIALE ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Relazione:

L'allarmante dissesto del mercato bancario, con le gravi vicende che hanno coinvolto i maggiori istituti di credito del Veneto, appesantendo fino a compromettere le condizioni di risparmiatori ed imprese del territorio, è stato l'oggetto dell'azione conoscitiva svolta dalla Commissione d'inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto, istituita dal Consiglio regionale.

A conclusione di quattro mesi di lavoro e confronto, più che mai è parso evidente ai commissari come la crisi finanziaria palesi l'importanza che assume la consapevolezza della scelta degli investimenti effettuati. Non vi sono norme o misure a tutela della clientela realmente efficaci, se mancano gli strumenti per effettuare scelte finanziarie conosciute nei loro contenuti ed effetti e, dunque, adeguate.

Competenze economiche e finanziarie sono necessarie per il benessere sociale, per il comportamento virtuoso dei soggetti privati, per un'economia possibile.

Il nostro, è un tempo di maggiore accessibilità del sistema finanziario, grazie all'innovazione tecnologica che rende possibili pagamenti on-line ed operazioni a distanza con gli intermediari. Ma questo nostro tempo è caratterizzato anche da scenari di incertezza, complessità delle regole, nuove norme europee sulla gestione della crisi del sistema creditizio che limitano il ruolo pubblico e chiamano in causa direttamente i risparmiatori.

Nel nostro paese, il livello di conoscenze finanziarie dei giovani e degli adulti è mediocre. Negli ultimi anni studi ed analisi hanno evidenziato che il livello di educazione economica e finanziaria resta fra i più bassi nei paesi sviluppati. L'indagine PISA (Programme for International Student Assessment) condotta dall'OCSE nel 2012 sul livello di alfabetizzazione finanziaria dei quindicenni mostra che tra gli studenti dei paesi OCSE partecipanti alla rilevazione gli italiani sono i meno preparati. Quanto alla popolazione adulta, una recente rilevazione (quella della Standard & Poor condotta nel 2015) evidenzia che in Italia meno del quaranta per cento degli adulti conosce concetti come quello di inflazione, o di tasso d'interesse o di rischio e diversificazione del rischio.

La catastrofe bancaria che sul Veneto si è abbattuta, piegando l'economia regionale, le famiglie ed i singoli ben più di quanto non abbiano fatto la crisi economica e le catastrofi naturali di questi ultimi dieci anni, chiede impegno e risposte da tutti noi. E la prima, quella che dall'istituzione regionale senz'altro può venire, è di protezione dei cittadini, potenziali ed attuali consumatori di prodotti finanziari, attraverso il sostegno di progetti di alfabetizzazione e formazione finanziaria diretti alle diverse categorie sociali, agli studenti, alle imprese.

Questa è dunque la motivazione che sostiene l'attuale, semplice proposta legislativa che sortisce dall'esperienza conoscitiva della Commissione d'inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto.

Il progetto di legge dispone, in primo luogo, che la Regione si faccia promotrice e protagonista di progetti di alfabetizzazione, informazione e formazione economica e finanziaria diretti a distinte categorie sociali, in collaborazione con gli enti locali, l'università ed altri soggetti pubblici o privati. Progetti di qualità che propongano programmi di educazione finanziaria coerenti con le necessità economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza, conformi alle norme tecniche di educazione finanziaria di qualità ISO e UNI (articolo 3, commi 1 e 2). Iniziative da concepire, ad esempio, sulla scorta dell'esperienza virtuosa del comune di Milano che già dal 2013 li realizza, attraverso l'assessorato al sociale, in partenariato con UNI, Università cattolica e Progetica.

L'articolo 3, comma 3, propone poi un sostegno finanziario regionale agli "sportelli unici" d'informazione e consulenza ai consumatori ed agli utenti di prodotti finanziari, istituiti dalle associazioni di tutela dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo".

Quanto all'azione di sostegno informativo e formativo a favore delle piccole e medie imprese, la proposta legislativa si rivolge a Veneto Sviluppo spa, che tale azione ha fra i suoi compiti istituzionali (articolo 3, comma 4).

Alla Giunta regionale si conferisce il compito di definire, con provvedimenti esecutivi assunti previo parere delle commissioni consiliari competenti, i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione di queste tre linee di azioni (articolo 3, comma 5).

Il potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria rientra fra gli obiettivi prioritari delle iniziative di accrescimento dell'offerta formativa previsti dall'articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega di riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Ma già il 10 giugno 2015 il Ministero dell'Istruzione aveva sottoscritto con altre istituzioni pubbliche ed organizzazioni no profit la Carta d'intenti per "L'Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale" che contempla fra i propri obiettivi la definizione di una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura finanziaria dei giovani.

Conseguentemente, l'attuale proposta di legge intende, fra le politiche regionali in materia d'istruzione, promuovere iniziative in ambito scolastico rivolte alla sensibilizzazione degli studenti rispetto a tematiche economiche e finanziarie di pubblico interesse. A tal fine dispone (articolo 4) che la Regione promuova un protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto e la Fondazione per l'educazione finanziaria ed il risparmio, che abbia a contenuto l'attivazione, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di iniziative di istruzione e formazione sui temi dell'economia, della finanza e del risparmio.

La "Fondazione per l'Educazione Finanziaria e il Risparmio, costituita su iniziativa dell'Associazione Bancaria Italiana, è una persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, che persegue scopi di utilità sociale promuovendo l'Educazione Finanziaria, nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica consapevole e attiva, per sviluppare e diffondere la conoscenza finanziaria ed economica.

Sempre con l'intento di sensibilizzazione sociale e per diffondere l'informazione su temi di economia e finanza è prevista l'istituzione della "Settimana regionale dell'economia e del risparmio" (articolo 5) - in coincidenza con la Giornata nazionale dell'economia - in occasione della quale si svolga sul territorio regionale un calendario di manifestazioni, iniziative ed eventi, in ragione di un programma definito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale.

L'articolo 7, "Clausola valutativa", strumento fondamentale di qualità della normazione, pone prescrizioni in capo alla struttura di coordinamento che la Giunta regionale individuerà come responsabile per l'esecuzione degli adempimenti previsti. (articolo 6). Le prescrizioni consistono nell'obbligo di rispondere puntualmente ai quesiti posti dall'articolo 7, con annuale relazione al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle disposizioni e sugli effetti prodotti dalle politiche pubbliche che la norma intende promuovere. L'osservanza della clausola valutativa permette al Consiglio regionale l'esercizio del proprio potere di controllo sull'attuazione delle leggi e sulle politiche pubbliche, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera o) dello Statuto.

INIZIATIVE REGIONALI DI ACCRESCIMENTO DEL BENESSERE SOCIALE ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 1 - Finalità.

1. la Regione del Veneto, in armonia con i principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 47 della Costituzione e le politiche europee a tutela dei consumatori, nell'esercizio delle competenze regionali in materia di istruzione, formazione e tutela del consumatore di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione dei principi di cui all'articolo 6 dello Statuto, concorre alla crescita della comunità regionale, con la promozione ed il sostegno di iniziative finalizzate all'educazione economica e finanziaria, rivolte alla cittadinanza, alle scuole di ogni ordine e grado ed alle imprese.

Art. 2 - Definizione.

1. Per educazione economica e finanziaria s'intende il processo attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l'informazione, l'istruzione e una consulenza adeguata ed oggettiva, sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie ed assumere scelte informate.

Art. 3 - Azioni regionali per la promozione dell'educazione economica e finanziaria.

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, l'università ed altri soggetti pubblici o privati, predispone ed attua progetti di educazione economica e finanziaria di qualità volti al benessere economico dei cittadini, per la realizzazione di programmi di educazione finanziaria coerenti sia con le attuali e potenziali disponibilità di risorse che con le necessità economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza, conformi alle norme tecniche di educazione finanziaria di qualità ISO e UNI.

2. I progetti di educazione economica e finanziaria di qualità di cui al comma 1 sono rivolti a categorie di cittadini definite e sono finalizzati a fornire abilità e strumenti culturali che consentano di:

- a) prevenire situazioni problematiche, per la realizzazione di progetti di vita in condizioni di stabilità economica, finanziaria e patrimoniale;
- b) valutare la professionalità degli operatori del mercato, riconoscere la qualità della consulenza e delle informazioni fornite, valutare criticamente le offerte di prodotti, in funzione di protezione, investimento, pensione, indebitamento.

3. A tutela dei consumatori e degli utenti, la Regione concede finanziamenti a favore delle associazioni iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" e successive modificazioni che istituiscano sportelli informativi di assistenza ai cittadini nelle scelte economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza ed assumano iniziative di miglioramento qualitativo della relazione fra clientela ed istituti di credito.

4. La Regione, attraverso la società Veneto Sviluppo SpA di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, "Costituzione della Veneto Sviluppo s.p.a." e successive modificazioni, predispone ed attua progetti di informazione e formazione per il consolidamento della strutturazione finanziaria ed il miglioramento della qualità del rapporto con gli istituti di credito, rivolti alle piccole e medie imprese.

5. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione delle azioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono stabiliti con provvedimenti della Giunta regionale da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

Art. 4 - Protocollo di intesa con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto.

1. Conformemente all'articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", nell'ambito delle politiche regionali in materia di istruzione e formazione, la Regione sostiene progetti scolastici di sperimentazione didattica ed educativa, rivolti alla trasmissione agli studenti delle tematiche economiche, finanziarie e del risparmio.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove un protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto e la Fondazione per l'educazione finanziaria ed il risparmio, che abbia a contenuto l'attivazione, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di iniziative di istruzione e formazione sui temi dell'economia, della finanza e del risparmio.

Art. 5 - Settimana regionale dell'economia e del risparmio.

1. In coincidenza con la "Giornata nazionale dell'economia", la Regione del Veneto istituisce la "Settimana regionale dell'economia e del risparmio", al fine di promuovere ed organizzare un calendario di manifestazioni ed iniziative idonee a diffondere l'attenzione verso la conoscenza finanziaria ed economica, fra le diverse categorie sociali del Veneto, particolarmente, fra le nuove generazioni.

2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Settimana regionale dell'economia e del risparmio.

Art. 6 - Attuazione della legge.

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale individua una struttura di coordinamento, definendo altresì le modalità operative per il coordinamento e la gestione delle attività.

Art. 7 - Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti nella diffusione, sul territorio regionale, di iniziative finalizzate all'educazione economica e finanziaria, rivolte alla cittadinanza, alle scuole di ogni ordine e grado ed alle imprese.

2. Ai fini di cui al comma 1 la struttura di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario regionale 2017, predispone annualmente una relazione da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare competente al controllo dell'attuazione delle leggi regionali ed alla

valutazione delle politiche pubbliche regionali in materia, che dia conto puntualmente dei seguenti elementi informativi:

a) numero dei progetti di educazione finanziaria di qualità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 predisposti e realizzati e loro descrizione; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; enti locali e soggetti pubblici e privati coinvolti nella predisposizione ed esecuzione dei progetti; categorie di cittadini destinatari; attrattività esercitata dai progetti ed innalzamento del livello di istruzione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate ai cittadini destinatari partecipanti notificate alla Regione;

b) numero ed individuazione delle associazioni iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 cui siano stati erogati i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 3, per aver istituito i previsti sportelli informativi di assistenza ai cittadini; risorse finanziarie regionali a tal fine impegnate e spese; numero di accessi agli sportelli informativi registrati dalle associazioni e comunicati periodicamente alla Regione; gradimento espresso in appositi questionari trasmessi periodicamente alla Regione dagli utenti per il servizio offerto dagli sportelli informativi;

c) numero dei progetti di informazione e formazione rivolti alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 4 predisposti e realizzati e loro descrizione; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; categorie di piccole e medie imprese destinatarie dei progetti; attrattività esercitata dai progetti ed innalzamento del livello di informazione e formazione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate alle imprese destinatarie partecipanti notificate alla Regione;

d) numero dei progetti scolastici predisposti e realizzati ai sensi dell'articolo 4 e loro descrizione; istituti scolastici coinvolti; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; innalzamento del livello di istruzione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate agli studenti destinatari partecipanti notificate alla Regione;

e) impegno finanziario complessivo richiesto dal complesso delle azioni ed iniziative disposte dalla legge, apporto delle diverse fonti di finanziamento e ragioni di eventuali variazioni nel tempo;

f) divulgazione resa, in ambito istituzionale e presso l'opinione pubblica, delle informazioni in merito alle azioni predisposte dalla presente legge ed alla loro realizzazione; difficoltà incontrate nell'attuazione della presente legge e modifiche ed integrazioni della stessa rilevate quali opportune o necessarie;

g) biennialmente, presentazione delle risultanze dell'attività di un valutatore indipendente incaricato dalla Giunta regionale, al quale sono affidate valutazioni in merito allo stato di educazione economica e finanziaria e di comportamenti finanziari consapevoli da parte dei soggetti destinatari delle azioni e delle iniziative di cui alla presente legge.

3. La commissione consiliare competente al controllo dell'attuazione delle leggi regionali ed alla valutazione delle politiche pubbliche regionali vigila sulla puntuale trasmissione della relazione di cui al comma 2, esamina la relazione e ne riferisce al Consiglio regionale, formulando le proprie osservazioni.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in un milione di euro si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati delle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 9 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	4
Art. 2 - Definizione.....	4
Art. 3 - Azioni regionali per la promozione dell'educazione economica e finanziaria.....	4
Art. 4 - Protocollo di intesa con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto.....	5
Art. 5 - Settimana regionale dell'economia e del risparmio.....	5
Art. 6 - Attuazione della legge.....	5
Art. 7 - Clausola valutativa.....	5
Art. 8 - Norma finanziaria.....	7
Art. 9 - Entrata in vigore.....	7

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

Articolo 117 (1) (2)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (3)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

(1) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

“La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”.

(2) L'art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha inserito al secondo comma lettera e) dopo le parole “sistema tributario e contabile dello Stato” le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici” e ha soppresso al terzo comma, primo periodo, le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici e”.

L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(3) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che

ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
STATUTO DEL VENETO

Art. 6 - Diritti e obiettivi delle politiche regionali.

1. La Regione, informando la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future:

- a) garantisce e valorizza il diritto alla vita;
- b) riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia; attiva politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro ed adegua l'erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare;
- c) riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna;
- d) opera per garantire e rendere effettivo il diritto all'istruzione ed alla formazione permanente;
- e) riconosce la centralità e l'autonomia dell'università e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitività del sistema economico e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad università ed enti di ricerca;
- f) favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, come presupposto per l'esercizio della democrazia;
- g) promuove le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale;
- h) riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale; tutela il lavoro in tutte le sue forme;
- i) opera per eliminare gli squilibri tra territori, settori, persone e gruppi;
- l) valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale;
- m) assicura il diritto alla salute e all'assistenza, tramite un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo;
- n) ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, garantendo, in particolare, i diritti alla famiglia, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
- o) attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza;
- p) opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità, anche sostenendo progetti di vita indipendente.

Nota all'articolo 3

Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 (BUR n. 88/2009)

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO

Art. 5 - Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

1. È istituito il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti presso la struttura regionale competente.

2. L'iscrizione al registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere regionale o delle sezioni regionali di associazioni nazionali, è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza di sportelli sul territorio in almeno quattro province della regione; gli sportelli devono essere ubicati in sedi autonome rispetto ad altre attività economiche;

d) svolgimento di un'attività continuativa nell'ambito della Regione nei tre anni precedenti;

e) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conforme alle norme vigenti in materia;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura per l'iscrizione delle associazioni al registro regionale e per l'aggiornamento dello stesso.

4. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti a sostegno dell'associazionismo e per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

Nota all'articolo 4

Legge 13 luglio 2015, n. 107(1).

RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI.

Art. 1.

In vigore dal 29 maggio 2016

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del

tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162.

Nota all'articolo 7

Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 (BUR n. 88/2009)

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO

Art. 5 - Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Vedi nota art. 3.

Nota all'articolo 8

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE (1) (2)

Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (3) e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. (4)

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel

bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. (5)

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.

(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

(3) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 che ha soppresso le parole "l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale".

(4) Comma così sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.

(5) Comma così inserito da comma 4 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.